



Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DIVISIONE V – PROCEDURE DI
VALUTAZIONE VIA E VAS

Inviata via PEC: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID VIP 10238 - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Engie Belcastro", costituito da 7 aerogeneratori della potenza complessiva di 37,20 MW ed opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Belcastro (CZ), Marcedusa (CZ) e Mesoraca (KR). Controdeduzioni alle Osservazioni Energia Levante Srl (C.F.: 10240591007) protocollo MASE 0209884.21-12-2023.

Il sottoscritto Stefano Scazzola, _____, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante n.t. della Società Engie Belcastro Srl con sede in _____, in relazione alle Osservazioni proposte dalla Società Energia Levante Srl contraddistinte con il numero di protocollo MASE 0209884.21-12-2023

PREMETTE CHE

- In data 14/8/2023, con prot. MASE 133418, la proposta progettuale di cui all’oggetto è stata depositata della Scrivente Società Engie Belcastro Srl. ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2 nonché di quelli Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima inseriti nell’Allegato I al D.L. 77/2021 “Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I-bis”.
- La Stessa proposta progettuale con ID VIP 10238 è stata, a seguito di perfezionamento documentale, dichiarata procedibile con nota MASE prot. 0187931 del 20/11/2023.
- Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l’Avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione Procedente a far data dal 20/11/2023.
- Dal 20/11/2023 la proposta progettuale è stata, pertanto, avviata nell’istruttoria tecnica secondo i tempi stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli, 24, 25 e 8, comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.
- La società Energia Levante Srl in data 21/12/2013 con numero di protocollo MASE 0209884 ha presentato osservazioni avverso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale avviata per il progetto Engie Belcastro Srl.

Alla luce delle premesse di seguito controdeduce puntualmente alle osservazioni di cui all'oggetto:

1. La Società Energia Levante Srl riconosce di aver presentato la propria proposta progettuale ID VIP 10704 in termini cronologici e di procedibilità (cfr. deposito istanza 12/12/2023 – procedibilità 29/12/2023) successivi rispetto a quelli della proposta progettuale della Scrivente Società contraddistinta con numero ID VIP 10238 e procedibilità ottenuta il 20/11/2023. Ciò nonostante, la stessa Società Energia Levante assume, all'uopo invocando l'art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006, di godere di una priorità rispetto alla proposta progettuale della Scrivente per maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.

La tesi non è condivisibile.

La priorità di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs 152/2006 assume carattere solo cronologico e non incide sulla valutazione a farsi tenendo conto delle interferenze con altri progetti autorizzati, costruiti o con iter avviato prima della presentazione dell'istanza riferita al progetto "prioritario". Diversamente opinando, si attribuirebbe al progetto "prioritario" un titolo di preferenza destinato ad avere valore totalizzante e, del resto, si introdurrebbe nel procedimento autorizzativo di tutti gli impianti un elemento di incertezza e imponderabilità degli esiti connesso alla necessità di confrontarsi con progetti sopravvenuti, che, in ragione del maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, diventino, magari alla fine del medesimo procedimento, improvvisamente ed imprevedibilmente prioritari. In tal senso pare improprio e poco attento pretendere una priorità assoluta da parte della Energia Levante Srl che, del resto, nel depositare la propria proposta progettuale in data successiva a quella della scrivente Società, nei propri studi (tra cui quello inerente gli impatti cumulativi) non ha, peraltro, tenuto conto della presenza di un impianto, quale il nostro ID VIP 10238, che non avrebbe potuto ignorare in quanto già pubblicato e, quindi, reso disponibile alla visione degli interessati.

La società Energia Levante Srl lamenta nelle sue osservazioni un effetto selva di cui non comprendiamo le motivazioni. Infatti, ricordiamo che il DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n)] stabilisce un criterio oggettivo per la progettazione in termini di distanza e cioè una minima tra le macchine di 5-7 diametri rispetto alla direzione del vento prevalente e di 3-5 diametri rispetto alla direzione perpendicolare a quella del vento prevalente. Il rispetto di tale criterio, facilmente misurabile, oltre a garantire la mitigazione dell'impatto sulla componente paesaggio, in particolare relativamente al cosiddetto "effetto selva", nel caso di specie risulterebbe altresì motivato dalla necessità di minimizzare gli impatti in termini di riduzione di capacità produttiva dell'impianto di Engie Belcastro Srl derivanti dall'incremento dell'effetto scia indotti dalla localizzazione estremamente ravvicinata degli aerogeneratori dell'impianto proposto dalla società Energia Levante Srl. In linea con l'impatto che potrebbe comportare l'impianto in oggetto sull'avifauna, come risposta alla osservazione numero 6 fatta da Energia Levante, si rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) della scrivente società, ove viene menzionato che "... gli effetti di un impianto eolico sull'ornitofauna sono molto variabili e dipendono da un ampio range di fattori ..." ed "In conclusione, sulla base di quanto esposto, si può ipotizzare in via preliminare che, ..., siano

poco rilevanti". Ciò detto, è quindi scorretto dichiarare che esiste un pericolo elevato sull'avifauna tanto più dovuta unicamente all'altezza del hub e del tip.

2. La scrivente Società Engie Belcastro Srl, inoltre, ha avviato anche il procedimento unico autorizzativo in data 30/11/2023 con prot. 532957/2023, nulla invece è stato indicato o reso noto e/o consultabile dalle osservazioni ricevute da parte della Società Energia Levante Srl in ordine all'avvio del suo procedimento unico autorizzativo; la verifica sul punto assume particolare rilevanza atteso che ai sensi del DM 10/09/2010, art. 14.3, l'unico criterio di precedenza autorizzativa è l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di AU [cfr. sentenza **TAR Campania VII n. 1877/2013** in cui è dato leggere: *<<sussiste ... la violazione del punto 14.3 delle linee guida nazionali in materia di energie rinnovabili (Dm 10.9.2010), il quale prevede in particolare che "il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione La ratio di tale disposizione va riconnessa sia all'esigenza di evitare che progetti tecnicamente meno complessi scavalchino ... quelli obiettivamente più complessi; sia alla necessità di evitare che, in presenza di eventuali interferenze strutturali ... o di rete ... , i progetti presentati prima o valutati dopo subiscano un indebito svantaggio legato ... alla inevitabile variazione del proprio progetto, onde renderlo compatibile con quello già approvato In questi termini la scelta operata dalle suddette linee guida non appare ... né incongrua né irrazionale atteso che, pur se a prima vista eccessivamente rigorosa, la stessa costituisce con ogni probabilità l'unica soluzione onde garantire l'equo contemperamento tra imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"*]. Orbene, proprio all'art. 14.3 del Dm 10.9.2010 ed alla ratio (per come correttamente ricostruita nella riportata sentenza n. 1877/2013 del TAR Campania VII) ad esso sottesa deve essere ispirata la lettura dell'art. 8, comma 1, del DLgs 152/2006 laddove, come già rilevato, diversamente opinando, si attribuirebbe al progetto "prioritario" un titolo di preferenza destinato ad avere valore totalizzante e, del resto, si introdurrebbe nel procedimento autorizzativo di tutti gli impianti un elemento di incertezza e imponderabilità degli esiti connesso alla necessità di confrontarsi con progetti sopravvenuti, che, in ragione del maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, diventino, magari alla fine del medesimo procedimento, improvvisamente ed imprevedibilmente prioritari.

Come risposta al punto 5 riguardo allo studio di producibilità, riteniamo che anche Energia Levante non abbia mostrato nella sua stima la presenza di una misura in sito attraverso l'installazione di una torre anemometrica. Pertanto un'osservazione che miri a sminuire la professionalità del tecnico competente in materia esclusivamente per la scelta del modello di simulazione non è meritevole di contro osservazione tecniche. Ad ogni buon conto, sarebbe bastato leggere con attenzione lo studio di producibilità presentato dalla società Engie Belcastro, per trovare in esso, esplicitamente riportati, i dati e la curva di potenza utilizzati per eseguire la stima della producibilità.

Rispetto, poi, all'affermazione secondo cui la scrivente società non abbia specificato il tipo di aerogeneratore impiegato, si segnala che gli elaborati progettuali riportano invece le dimensioni rispetto alle quali sono state condotte tutte le opportune verifiche di sicurezza, ed anche le caratteristiche tecniche dello stesso. Pertanto anche questa affermazione risulta non veritiera.



Infine e per concludere in riferimento alle osservazioni secondo cui non esisterebbe sul mercato una tipologia di aerogeneratore del tipo di quello ipotizzato dalla Scrivente Società nella propria proposta progettuale, riteniamo che la tecnologia eolica oggi consenta di regolare facilmente la potenza (*derating*) limitandone l'evacuazione di potenza al fine di rispettare i parametri di consegna alla rete elettrica nazionale secondo la soluzione di connessione rilasciata ed accettata. Di conseguenza l'aver prodotto elaborati che invece utilizzano caratteristiche e parametri inerenti la massima potenza erogabile sono scelte del tecnico professionista incaricato che hanno condotto alla dimostrazione del rispetto dei limiti in regime potenzialmente ancor più conservativo.

3. Proprio in virtù della cronologia di presentazione delle istanze, di cui al precedente punto 1., che vede il progetto "Engie Belcastro" (ID_VIP 10238) precedente rispetto al progetto "Cantorato" (ID VIP 10704), è scorretto quanto affermato dalla società Energia Levante: "*Il progetto segnalato dalla proponente interferisce con 10 su 20 posizioni totali che costituiscono il parco eolico "Cantorato", (50% del progetto)*"; infatti è il progetto "Cantorato" ad interferire con il progetto "Engie Belcastro" avendo presentato istanza di VIA successivamente ed avendo collocato i suoi aerogeneratori nelle vicinanze, ed in alcuni casi in sovrapposizione, a quelli del progetto della scrivente società, già presentato e pubblicato sul portale del MASE.

4. Infine si richiama l'attenzione sull'affermazione della società Energia Levante secondo cui "*Energia Levante s.r.l. è capofila della costruenda stazione elettrica Terna 380/150/36kV denominata "Cutro "*"; tale affermazione non risponde al vero in quanto, come facilmente riscontrabile accedendo al portale TERNA, la società capofila per la costruenda Stazione Cutro 36 kV è Renantis S.r.l., mentre la società Energia Levante è capofila solo per la costruenda Stazione Cutro 380/150 kV.

PQM si chiede l'integrale rigetto delle osservazioni proposte dalla Energia Levante Srl ed il completamento dell'istruttoria tecnica sul progetto della Società deducente.

Data

21.03.2024

ENGIE BELCASTRO Srl

STEFANO SCAZZOLA

21.03.2024 12:49:42 GMT+01:00